



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

DETERMINAZIONE

Oggetto: Peste suina africana. Applicazione dei divieti ai movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione I, II e III e relative autorizzazioni e deroghe applicative.

Il Responsabile dell'Unità di Progetto

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale edell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, Art. 32;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, art. 117;
- VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste suina africana;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019 che integrail regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTA la propria precedente Determinazione n. 6, prot. n. 376, del 27/07/2022 avente per oggetto “Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2022 e 2023”;
- VISTO Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a),b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- VISTO Il Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2022 recante “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”;
- VISTO Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
- CONSIDERATO che il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2486 ha previsto la zonizzazione della Regione Sardegna, il cui territorio è stato riclassificato per una gran parte della sua estensione come libero da PSA, e per la restante parte suddiviso in zone di restrizione I, II, e III;
- CONSIDERATA la necessità di procedere, a fronte dei divieti previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ad un'iniziale definizione e approvazione di deroghe e autorizzazioni per l'applicazione efficace ed uniforme dei requisiti dello stesso regolamento, anche al fine di prevenire situazioni che possano compromettere la salute ed il benessere dei suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni del territorio regionale nonché più in generale a salvaguardare il comparto suinicolo regionale che si basa su circuiti commerciali intra-regionali ormai consolidati negli anni;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

TENUTO CONTO al riguardo delle esigenze di movimentazione degli animali sia per vita sia per macello;

RITENUTO doveroso per i motivi già indicati adottare il presente provvedimento comprendente l'applicazione dei divieti ai movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione I, II e III e le deroghe a tali divieti, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che si ritiene necessario concedere.

DETERMINA

ART. 1 Applicazione dei divieti ai movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti esottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione I, II e III

- 1) Sono vietati:
 - a) I movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizione I, II e III al di fuori di tali zone, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) I movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizione II e III al di fuori di tali zone ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) I movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nelle zone soggette a restrizione II e III al di fuori di tali zone ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) I movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizione II e III al di fuori di tali zone ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento, non si applica, ai sensi del art.9, comma 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ai movimenti di partite di suini detenuti nella zona soggetta a restrizione I al di fuori di essa sia per quanto riguarda la destinazione al macello che per quanto riguarda le movimentazioni verso altri stabilimenti. In quest'ultimo caso (movimentazioni tra stabilimenti) lo stabilimento di partenza deve possedere la qualifica di azienda certificata per Peste Suina Africana (psa) ai sensi della propria precedente Determina N.6/2022.
- 3) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente provvedimento, non si applica, ai sensi dell'art 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni II e III purché, negli stabilimenti e durante il trasporto, tali sottoprodotti di origine animale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

siano nettamente separati dai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III.

- 4) Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente provvedimento, non si applica, ai sensi dell'art 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, ai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono stati sottoposti al trattamento pertinente conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana, in stabilimenti designati conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento.

ART. 2 Deroghe ai divieti di movimenti di partite di suini detenuti, carni e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione II previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

- 1) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona, verso altri stabilimenti situati nel territorio regionale, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- Lo stabilimento deve possedere la qualifica di certificata per psa
 - pre-notifica via mail di almeno 48 ore prima della partenza al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente dello stabilimento di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione della partita (nulla osta via mail dell'ASL di destinazione);
 - esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini destinati a essere spostati;
 - i suini vengono trasportati senza soste intermedie direttamente alla destinazione sotto vincolo sanitario (senza sigillo).
 - i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III: nello stabilimento in questione o nell'unità epidemiologica in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati.
 - i suini oggetto di un movimento autorizzato rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 (15 giorni).
- 2) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento, sono



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona, esclusivamente verso i macelli designati ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 dello stesso regolamento, situati nel territorio regionale ai fini della macellazione, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Lo stabilimento deve possedere la qualifica di certificata per psa o di controllata (senza alcuna non conformità per la biosicurezza gestionale o strutturale, per il sistema di identificazione e registrazione delle movimentazioni dei capi inviati verso i macelli) al fine della commercializzazione delle carni in ambito nazionale (con bollo rettangolare).
 - esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini destinati a essere spostati;
 - i suini vengono trasportati senza soste intermedie, se non all'interno di zone omogenee, direttamente alla destinazione, in caso contrario le partite dei suini caricati in zone differenti saranno considerate come provenienti dalla zona con misure di restrizione superiori.
- 3) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del presente provvedimento, sono autorizzati, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio nazionale, purché siano soddisfatti i requisiti degli stessi articoli 33 e 35 del regolamento.
- 4) In ulteriore deroga all'art. 33 par. 3 lettera b, i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizione II possono essere movimentati in ambito regionale sotto vincolo sanitario senza che sia apposto sigillo al mezzo di trasporto.
- 5) In ulteriore deroga all'articolo 35, par. 3 lett. b, le partite di materiali di cat. 3 ottenuti da suini detenuti in zona soggetta a restrizione II possono essere movimentati in ambito regionale sotto vincolo sanitario senza che sia apposto sigillo al mezzo di trasporto.
- 6) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del presente provvedimento sono autorizzati, ai sensi degli articoli 38, paragrafo 1, e 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona, purché siano soddisfatti i requisiti degli stessi articoli 38, paragrafo 1, e 39 del regolamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

ART. 3 Deroghe ai divieti di movimenti di partite di suini detenuti, e dei relativi prodotti e sottoprodotti, nelle zone soggette a restrizione III previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

- 1) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento, sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona, in circostanze eccezionali, qualora tali divieti comportino problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, verso altre aziende situate nella zona soggetta a restrizione II del territorio regionale, se sono soddisfatte le condizioni:
 - Lo stabilimento deve possedere la qualifica di certificata per psa;
 - pre-notifica via mail di almeno 48 ore prima della partenza al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente dell'ASL di destinazione e verifica della disponibilità alla ricezione della partita (nulla osta via mail dell'ASL di destinazione);
 - esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione su tutti i suini presenti nello stabilimento;
 - i suini vengono trasportati senza soste intermedie direttamente alla destinazione.
 - i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III: nello stabilimento in questione o nell'unità epidemiologica in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati.
 - i suini oggetto di un movimento autorizzato rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 (15 giorni).

- 2) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del presente provvedimento sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona, esclusivamente verso i macelli designati ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, dello stesso regolamento, situati nel territorio regionale ai fini della macellazione immediata, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - Lo stabilimento deve possedere la qualifica di certificata per psa o di controllata (senza alcuna non conformità per la biosicurezza gestionale o strutturale, per il sistema di identificazione e registrazione delle movimentazioni dei capi inviati verso i macelli) al fine della commercializzazione delle carni in ambito nazionale (con bollo rettangolare).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

- esame clinico effettuato dal veterinario ufficiale nelle ventiquattro ore precedenti la movimentazione sui suini destinati a essere spostati;
 - i suini vengono trasportati senza soste intermedie, se non all'interno di zone omogenee, direttamente alla destinazione, in caso contrario le partite dei suini caricati in zone differenti saranno considerate come provenienti dalla zona con misure di restrizione superiori.
- 3) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del presente provvedimento sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona nel territorio nazionale, purché siano soddisfatti i requisiti di cui allo stesso articolo 33 del regolamento.
- 4) In ulteriore deroga all'art. 33 par. 3 lettera b, i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in zone soggette a restrizione III possono essere movimentati in ambito regionale sotto vincolo sanitario senza che sia apposto sigillo al mezzo di trasporto.
- 5) In deroga ai divieti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del presente provvedimento sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona nel territorio nazionale, purché siano soddisfatti i requisiti di cui allo stesso articolo 40 del regolamento.

ART. 4 Designazione stabilimenti di macellazione

1. Sono oggetto di designazione gli stabilimenti che effettuano la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III:
 - all'interno di tali zone soggette a restrizioni II e III;
 - al di fuori di tali zone soggette a restrizioni II e III, dei suini oggetto di movimentazioni autorizzate come previsto agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento.
2. L'autorità competente (Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Sardegna) designa gli stabilimenti di macellazione a seguito di una domanda (Allegato 1), presentata dall'operatore dello stabilimento interessato, unicamente purché l'operatore stesso adotti e mantenga procedure o istruzioni documentate approvate dal competente Servizio Veterinario ASL, per garantire che siano soddisfatte le condizioni previste dall'art.42 del Regolamento 2021/605.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-80-00 – Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana

ART. 5 Disposizioni finali

- 1) La presente determinazione ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a nuove disposizioni.
- 2) Le movimentazioni in deroga di suini detenuti devono avvenire esclusivamente con il modello di accompagnamento informatizzato esplicitamente validato dal competente Servizio veterinario della ASL.

Nel modello di accompagnamento dovrà essere specificato nell'apposito riquadro il riferimento alla pertinente deroga di cui agli articoli 2.2 o 3.2 del presente provvedimento e la zona di restrizione (2 - 3) dell'azienda di provenienza.

- 3) Gli operatori e le pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le misure stabilite e a collaborare con l'autorità competente per l'attuazione delle stesse.
- 4) In via transitoria, e comunque non oltre 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento, al fine del completamento delle procedure di designazione, i macelli potranno ricevere gli animali per immediata macellazione e commercializzare le carni in ambito nazionale (bollo rettangolare).

Ai sensi dell'art. 19 comma 5 e comma 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione sanitaria per la commercializzazione delle carni e dei prodotti a base di carne è sostituita dal bollo sanitario o marchio di identificazione, ai sensi del regolamento 853/2004 art.5 par.1.lettera b) per gli scambi intracomunitari (bollo ovale da zona I) e per il commercio in ambito nazionale dal bollo sanitario o marchio di identificazione rettangolare.

- 5) E' fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente determinazione.

Il Responsabile dell'UdP
per l'eradicazione della PSA
Giovanni Filippini